



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N.77

OGGETTO: Disposizioni attuative della Legge 219/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)"

L'anno **duemiladiciotto**, addì **dodici**, del mese di **luglio**, alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza dei signori :

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. RESTAGNO AMBROGIO CLAUDIO	SINDACO	SÌ
2. ABATE LUCIANO	VICE SINDACO	SÌ
3. CERATO FABIO	ASSESSORE	SÌ
4. MARCHISONE GIOVANNI	ASSESSORE	SÌ
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale **Dott. Ezio CAFFER**.

Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267

Il Signor **RESTAGNO Ambrogio Claudio** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione G.C. n. 77 del 12/07/2018

Disposizioni attuative della Legge 219/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT)"

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona (disponente), dichiarazione fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;
- la persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi;
- la "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "*Living will*") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea, anno in cui la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia.

Considerato che:

- con la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 è stato introdotto nell'ordinamento italiano il testamento biologico, conosciuto anche come "DAT - Disposizioni Anticipate di Trattamento".
- la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale).

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, in data 8 febbraio 2018, n. 1/2018, avente per oggetto: "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" – prime indicazioni operative.

Ritenuto necessario dare attuazione alla normativa in oggetto che introduce specifiche competenze per gli Uffici di Stato Civile Comunali, concernenti il ricevimento e l'annotazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) in apposito registro, ove istituito;

Dato atto che, nelle more dell'emanazione di successive circolari ministeriali attuative e in attesa della relativa normativa regionale di recepimento della modalità di gestione telematica della DAT, all'interno del fascicolo sanitario elettronico, di cui al comma 7 dell'art. 4 della L. 219/2017, il registro, previsto ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della medesima legge, verrà istituito unicamente in forma cartacea;

Ritenuto pertanto di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Vigone, siano raccolti i testamenti biologici compilati in maniera completa e sottoscritti dall'interessato e da n.1 fiduciario – ordinati per numero progressivo – al solo fine di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e la conservazione presso i Servizi Demografici del Comune di Vigone, escludendo che personale del predetto ufficio possa entrare nel merito della decisione e/o assumere il ruolo di fiduciario.

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di istituire un registro destinato al ricevimento cronologico delle DAT, la cui conservazione verrà effettuata nel rispetto ai principi di riservatezza dei dati personali, di cui alla D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. In detto registro, al momento in forma cartacea, verranno annotati e numerati i depositi delle DAT, con le generalità dei disponenti e dei fiduciari, ed ogni altra documentazione inerente depositata. Tutta la documentazione consegnata è allegata al Registro stesso.
2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Vigone, ed ha come unica finalità la raccolta dei testamenti compilati in maniera completa e sottoscritti dall'interessato e da n. 1 fiduciario– ordinati per numero progressivo – al solo fine di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e la conservazione presso i Servizi Demografici del Comune di Vigone, escludendo che personale del predetto ufficio possa entrare nel merito della dichiarazione o assumere il ruolo di fiduciario;
3. di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Demografici di questo Comune, secondo le seguenti modalità operative:
 - 3.1 Il *disponente* dovrà consegnare personalmente la DAT, redatta in forma scritta e contenuta in busta chiusa sigillata, assieme ad una dichiarazione di deposito, sulla quale l'Ufficiale dello Stato Civile annoterà il numero progressivo di in ordine cronologico di protocollo (lo stesso del registro delle DAT). Copia della dichiarazione di deposito verrà restituita all'interessato in qualità di ricevuta.
 - 3.2 Il disponente si presenterà presso il medesimo Ufficio unitamente al fiduciario, previo appuntamento telefonico o via mail. Entrambi dovranno essere muniti di documento d'identità. Qualora il fiduciario non potrà recarsi personalmente, potrà, in alternativa, consegnare la dichiarazione di accettazione, debitamente sottoscritta e corredata di copia del documento di identità, al disponente, affinché questo la depositi congiuntamente alla suddetta dichiarazione;
 - 3.3 la modulistica predisposta consisterà nei seguenti modelli (allegati A) e B), parte integrante e sostanziale al presente atto):
 - A) ISCRIZIONE al registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) – dichiarazione di deposito e ricevuta di consegna
 - B) Dichiarazione di accettazione espressa del ruolo del fiduciario;
 - 3.4 Al Registro della DAT potranno avere accesso: il disponente, il medico che lo abbia in cura e il fiduciario. Al di fuori dei casi sopracitati, si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa (legge 241/90 e s.m.i. DPR 184/2006) e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74-77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lsg. n. 267/2000, al fine di garantire l'attuazione della normativa da parte degli uffici in caso di richieste a breve termine, di deposito dichiarazione.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to: (RESTAGNO Ambrogio Claudio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to: (Dott. Ezio CAFFER)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Vigone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ezio CAFFER